



Scadenzario fiscale settembre 2018

Bologna, 12 settembre 2018

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
17 settembre <i>(essendo il 15/09 un sabato)</i>	<u>IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura</u> Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Vedasi altresì il citato art. 21, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al caso delle cessioni "triangolari".	
17 settembre <i>(essendo il 15/09 un sabato)</i>	<u>IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali - Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi</u> Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e successive modificazioni).	

17 settembre
(essendo il 15/09 un
sabato)

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300
- Annotazione del documento
riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

17 settembre
(essendo il 15/09 un
sabato)

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni
sportive dilettantistiche -
Associazioni senza scopo di lucro e pro loco -
Annotazione delle operazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544).

Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro loco.

Si vedano la C.M. n. 43/E dell'8 marzo 2000; la C.M. n. 165/E del 7 settembre 2000 e la Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24 aprile 2013.

Annotazione:

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:

- i proventi, di cui all'art. 25, comma 1, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie.

17 settembre
(essendo il 16/09 una
domenica)

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI -
Contratti di locazione breve -
Intermediari immobiliari - Ritenute operate -
Versamento

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve - come definiti dall'art. 4, D.L. 24 aprile

Versamento:

Con Mod. F24.
Codici - tributo: per il

2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 - stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

versamento deve essere utilizzato il codice-tributo **1919**.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

17 settembre
(essendo il 16/09 una
domenica)

IVA - Elenchi delle fatture emesse e ricevute - Trasmissione

Adempimento prorogato al 30 settembre.

Vedasi la scadenza "IVA – Elenchi delle fatture emesse e ricevute – Trasmissione" in data 30 settembre in questo scadenziario.

17 settembre

(essendo il 16/09 una domenica)

IVA - Liquidazioni periodiche - Trasmissione

Ai sensi dell'art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 (inserito dall'art. 4, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225) per i soggetti passivi IVA scade il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

17 settembre

(essendo il 16/09 un sab)

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta - Versamento

Per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

Rateizzazione - Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito, gli importi delle singole rate sono trattenuti mensilmente dal sostituto d'imposta, con la maggiorazione degli interessi.

Rimborso - Si ricorda che il rimborso effettuato viene recuperato dal sostituto d'imposta mediante compensazione ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con utilizzazione dei codici tributo approvati con Ris. Ag. Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015.

Versamento:

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:

- **4731** per IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
- **4730** per IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
- **3803** per addizionale regionale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
- **3846** per addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - saldo
- **3845** per addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - acconto
- **1845** per cedolare secca - assistenza fiscale - acconto
- **1846** per cedolare secca - assistenza fiscale - saldo.

Mod. F24 - Per le modalità di

17 settembre
(essendo il 16/09 una
domenica)

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE
ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e
assimilati - Versamento

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.

Addizionale regionale

Ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale

Ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo;

versamento e di
effettuazione delle
compensazioni mediante
Modello F24.

Versamento:

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:

- **3802** - addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;
- **3848** - addizionale comunale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;
- **3847** - addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

17 settembre
(essendo il 16/09 una
domenica)

- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

**RITENUTE / ADDIZIONALI / IVA - Versamento
delle ritenute alla fonte, delle addizionali
e dell'Iva periodica**

Per gli enti pubblici di cui alle Tabelle A e B allegata alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente [art. 3, secondo comma, lettera h-bis), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602] e delle relative addizionali regionali e comunali.

Per gli stessi enti scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA periodica (mensile o trimestrale).

Si tratta di scadenze che non riguardano solamente gli enti pubblici, ma tutti i sostituti d'imposta. In particolare scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi quelli derivanti da collaborazione coordinata e continuativa;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- Provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- Corrispettivi corrisposti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuati nell'esercizio di impresa;
- Indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica;
- Compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese;
- Indennità di esproprio, di occupazione, ecc.;

Versamento:

Mod. F24 / EP - Con Provv. Ag. Entrate 3 giugno 2010, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 1° dicembre 2015, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.

Per i codici tributo vedasi:

- Ris. Ag. Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007 per l'IRAP, le ritenute alla fonte e le addizionali;
- Ris. Ag. Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010 per l'IVA e per altri tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento agli altri sostituti d'imposta, un elenco dei codici - tributo in ordine alfabetico ed in ordine numerico è riportato nella

- Obbligazioni e titoli similari;
- Interessi, premi, ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- Redditi di capitali diversi dai dividendi e da quelli indicati in precedenza;
- Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
- Plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- Proventi derivanti da depositi in garanzia di finanziamenti;
- Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- Premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- Altre vincite e premi;
- Addizionale regionale IRPEF;
- Addizionale comunale IRPEF;
- Ritenute alla fonte AVS;
- Premi di risultato e partecipazione agli utili.

banca dati "fisconline". Si riportano i codici - tributo di più frequente utilizzazione:

- **1001** - ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- **1002** - ritenute su emolumenti arretrati;
- **1012** - ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro;
- **1019** - ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente;
- **1020** - ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente;
- **1004** - ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **1038** - provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza;
- **1040** - ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- **1046, 1047, 1048** rispettivamente per le ritenute su premi delle lotterie e tombole, giochi di abilità, altre vincite e premi;
- **1032** - ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
- **1058** - ritenute su plusvalenze cessioni a

17 settembre

(essendo il 17/09 una domenica)

IRAP - Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici – Versamento dell’acconto mensile

Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera e-bis), e 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che effettuano il versamento dell’IRAP mensilmente nella misura e con i criteri previsti dagli artt. 16 e 30, scade il termine per l’effettuazione del versamento dell’acconto mensile calcolato sull’ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 novembre 1998, n. 421).

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRAP.

I soggetti che esercitano anche attività commerciali possono effettuare l’opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la diversa determinazione della base imponibile relativa alle predette attività.

Si vedano, al riguardo, la C.M. n. 148/E del 26 luglio 2000 e la C.M. n. 234/E del 20 dicembre 2000.

termine valute estere;

- **1025** - ritenute su obbligazioni e titoli simili emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa;

Versamento:

Mod. F24 / EP - Con Provv. dell’Agenzia delle Entrate 3 giugno 2010, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 1° dicembre 2015, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell’IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.

Per i codici tributo vedasi:

- Ris. Ag. Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007 per l’IRAP, le ritenute alla fonte e le addizionali;
- Ris. Ag. Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010 per l’IVA e per altri tributi erariali, amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 98/E del 14 marzo 2008 per i codici tributo da utilizzare per

17 settembre
(essendo il 16/09 una
domenica)

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE -
c.d. "Tobin Tax" - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax"), di cui all'art. 1, commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente.

L'imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012, quali in sintesi:

- * (comma 491): trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
- * (comma 492): operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.
- * (comma 495): negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492;
- * con la decorrenza prevista dal comma 497.

L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini :

- per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;
- per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a

i versamenti effettuati dai soggetti che esercitano anche attività commerciali e effettuano l'opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Versamento:

Con Mod. F24 e con i seguenti codici tributo:

- **4058** - "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l. n. 228/2012"
- **4059** - "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012"
- **4060** - "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012".

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

- quello della conclusione del contratto;
- per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

Vedasi altresì il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

17 settembre
(essendo il 16/09 una domenica)

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva - Versamento

Versamento:

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva - risultante dal saldo mensile del conto unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale si vedano la C.M. 23 dicembre 1996, n. 306/E, la n. 165/E del 24 giugno 1998 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Con Mod. F24.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

17 settembre
(essendo il 16/09 una domenica)

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d'acconto - Versamento

Versamento:

Fondi comuni italiani e assimilati - Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi "lussemburghesi storici" ovvero dall'intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti "lussemburghesi storici" (art. 26-quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle

Con Mod. F24.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Resta ferma in capo al percettore che abbia optato per la disciplina del risparmio gestito (art. 7, comma 11, citato D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) la previgente disciplina.

Fondi comuni esteri - Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77).

17 settembre

(essendo il 16/09 una domenica)

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale per il periodo di imposta 2017, in rate mensili di uguale importo, con versamento della prima rata:

- entro il 16 marzo 2018,
- ovvero entro il termine del 30 giugno, previsto dall'art. 17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data (artt. 6 e 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542) e con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,33 per cento mensile.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Scade il termine per il versamento della 7°rata mensile.

Versamento:

Codici - tributo: Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **6099** - IVA annuale;
- **1668** - interessi pagamento dilazionato imposte erariali.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

17 settembre
(essendo il 16/09 una
domenica)

IVA - Contribuenti mensili -
Mese di agosto 2018 - Versamento -
Pubbliche amministrazioni -
Versamento dell'imposta da split payment

Versamento:

Contribuenti mensili - Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di agosto 2018, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Limiti per liquidazione trimestrale - Ai sensi dell'art. 14, comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell'IVA sono costituiti da un volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vd. Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012).

Liquidazione IVA per cassa - L'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012, n. 134, disciplina il regime di liquidazione IVA per cassa, applicabile per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'opzione da parte del contribuente si desume sulla base del comportamento concludente e deve essere indicata nel quadro VO (D.M. 21 novembre 2011).

Vedasi al riguardo il D.M. 11 ottobre 2012 e la Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

Fatture soggette a "Split payment" - Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società sottoindicate, si applica il regime del c.d. split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che il versamento dell'IVA sia

Con Mod. F24.

Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 6008. Per i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

effettuato dalle pubbliche amministrazioni.
A norma dell'art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi emettono pertanto la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ma non sono tenuti al pagamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.
La disciplina non si applica alle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono debitori d'imposta (es. reverse charge).
Vedasi l'art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante applicazione delle disposizioni dello split payment, a nuovi soggetti quali società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; società controllate direttamente o indirettamente, dalle società di cui sopra nonché società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Con la stessa decorrenza lo split payment si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Vedasi al riguardo il D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 27 giugno 2017 e dal D.M. 13 luglio 2017.

Versamento dell'imposta da "Split payment" -

Le pubbliche amministrazioni effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (vedasi il D.M. 23 gennaio 2015), senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo (Per i codici tributo vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015).

In relazione alla nuova disciplina, vedasi l'art. 2, citato D.M. 27 giugno 2017, circa i maggiori termini di versamento per le pubbliche amministrazioni e per le società interessate.

Contabilità presso terzi - Il citato D.P.R. n. 100 del 1998 prevede la facoltà - per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale

presentata nell'anno successivo alla scelta operata - di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Comunicazione delle liquidazioni - Elenchi delle fatture - Con riferimento alla trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente (art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78) il relativo termine scade il 31 maggio, 17 settembre, 30 novembre ed il 28 febbraio.

Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute del trimestre solare precedente, la comunicazione è effettuata per il primo anno su base semestrale, e la trasmissione relativa al primo semestre è effettuata entro il 1 ottobre 2018 (art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

17 settembre

(essendo il 16/09 una domenica)

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo - Versamento

Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente (art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; C.M. n. 165/E del 7 settembre 2000).

Versamento:

Con Mod. F24.
Per il versamento deve essere utilizzato il codice -tributo 6728.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

17 settembre

(essendo il 16/09 una domenica)

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

- Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP ed entro il 23/07/2018 hanno versato la 1°rata (senza maggiorazione) scade la 3°rata mensile;
- per i contribuenti che hanno versato la 1°rata

Versamento:

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:
- per il versamento del saldo:
• 4001 per l'IRPEF;

entro il 20/08/2018 (con maggiorazione dello 0,40 per cento) scade la 2°rata mensile.

- 1792 per l'imposta sostitutiva sul regime forfetario;
 - 1842 per la cedolare secca;
 - 2003 per l'IRES;
 - 3800 per l'IRAP;
 - Per il versamento dell'acconto:
 - 4033 per l'IRPEF;
 - 1790 per l'imposta sostitutiva sul regime forfetario;
 - 1840 per la cedolare secca;
 - 2001 per l'IRES;
 - 3812 per l'IRAP;
 - per il versamento delle addizionali:
 - 3801 - addizionale regionale all'IRPEF - autotassazione;
 - 3844 - addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo;
 - 3843 - addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - acconto.
 - per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate:
 - 1668 - interessi pagamento dilazionato imposte erariali;
 - 3804 - interessi pagamento dilazionato tributi enti locali;
 - 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regioni.
- Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

17 settembre
(essendo il 17/09 una
domenica)

**INPS - Contributo alla gestione separata -
Versamento**

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269);
- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

Versamento:

Con Mod. F24.
Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

17 settembre
(essendo il 17/09 una
dm)

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise).

Versamento:

Con Mod. F24 - accise.
Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

19 settembre

**IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento -
Tardivo versamento - Entro 30 giorni
dalla scadenza**

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro il 20 agosto 2018, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura dell'1,5 per cento (pari ad 1/10 del 15 per cento) commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- degli interessi moratori al tasso legale -

Versamento:

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **8904** per l'IVA;
- **8906** per le ritenute.

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:

- **1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

Mod. F24 - Per le modalità di

nella misura dello 0,1 per cento - con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento veloce - Per effetto dell'art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari all' 1 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 15 per cento) ed il ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.

Ravvedimento entro 90 giorni - Per effetto dell'art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari ad 1 / 9 del 15 per cento in caso di ritardo non superiore a 90 giorni.

Ravvedimento modello F24 a saldo zero - Per la regolarizzazione dell'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 36/E del 20 marzo 2017.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 21 agosto 2017.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

Correzioni di errori - Vedasi la circ. Ag. Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24. È possibile procedere alla correzione online del modello F24 mediante il servizio Civis accedendo dai canali Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

versamento e di
effettuazione delle
compensazioni mediante
Modello F24.

20 settembre

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
Dichiarazione mensile

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

- presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, utilizzando l'apposita modulistica, con il dettaglio

- evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali;
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

25 settembre

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi
INTRASTAT mensili

Presentazione:

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di agosto 2018.

N.B.: La L. 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, ha rinviato di un anno la soppressione dell'obbligo di invio dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari, già prevista dall'art. 4, comma 4, lettera b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

VIIES - Con riferimento all'inclusione nell'archivio VIIES dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie vedasi l'art. 35, comma 7-bis, D.P.R. n. 633 / 1972, ed il Provv. Ag. Entrate 15 dicembre 2014.

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

IVA - Elenchi delle fatture emesse e ricevute -
Trasmissione

Per i soggetti passivi IVA è stata disposta la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni (art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010

n. 122, come sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225).

Per il primo anno di applicazione della nuova disposizione, la comunicazione è effettuata su base semestrale, con scadenza:

- entro il 28 settembre per la comunicazione relativa al primo semestre ed
- entro il 28 febbraio 2018 per la comunicazione si relativa al secondo semestre (art. 14-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19).

A regime la comunicazione deve essere effettuata per ciascun trimestre.

I dati, da inviare in forma analitica secondo le modalità stabilite con Provv. Ag. Entrate 27 marzo 2017, comprendono:

- * i dati identificativi del cedente/prestatore;
- * i dati identificativi del cessionario/committente;
- * la data del documento;
- * la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- * il numero del documento;
- * la base imponibile;
- * l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017.

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

IVA – Adempimenti di fine mese

Scade il termine per la registrazione nel registro di cui all'art. 24 od in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo nel mese precedente (art. 74-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 5, D.M. 30 luglio 1999, n. 340).

Editoria - Scade il termine per l'effettuazione

delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

Sedi secondarie - Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art. 73, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, D.M. 18 novembre 1976, come modificato dal D.M. 6 giugno 1979; C.M. n. 328/E del 24 dicembre 1997).

Trasporto pubblico urbano di persone - Per gli adempimenti relativi alla vendita di documenti di viaggio del trasporto pubblico urbano di persone vedasi il D.M. 30 luglio 2009.

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

IVA - Autotrasportatori iscritti all'albo - Annotazione delle fatture emesse

Scade il termine per l'annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 (art. 74, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; C.M. n. 252/E del 30 ottobre 1998).

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49,

D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

IVA - Rimborsi a non residenti e rimborsi per imposta assoluta all'estero - Presentazione istanza

Con Provv. Ag. Entrate 1° aprile 2010 è stato stabilito il termine del 30 settembre per la presentazione delle istanze di rimborso:

- * dell'imposta assoluta in altri Stati membri della Comunità, ai sensi dell'art. 38-bis1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- * dell'imposta assoluta nello Stato da parte dei soggetti non residenti che si sono stabiliti in altri Stati membri della Comunità, ai sensi dell'art. 38-bis2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- * dell'imposta assoluta nello Stato da parte dei soggetti non residenti che si sono stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità, ai sensi dell'art. 38-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

con riferimento all'imposta dell'anno solare precedente.

Presentazione:

La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando gli schemi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate mediante accesso all'area denominata "Cosa devi fare / Richiedere / Rimborsi".

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

ASSISTENZA FISCALE - Comunicazioni relative ai versamenti in acconto

Per i contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale, scade il termine per richiedere al sostituto d'imposta - sotto la propria responsabilità - l'effettuazione di un minor versamento della seconda o unica rata di acconto per l'anno 2018 o la propria intenzione di non effettuare alcun versamento (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA

- Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI e Modello IRAP, che hanno versato entro il 23/07/2018 senza maggiorazione la 1°rata, scade la 4°rata mensile;
- per i contribuenti che hanno versato entro il 20/08/2018 con maggiorazione dello 0,40 per cento la 1°rata, scade la 3°rata mensile.

Versamento:

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:

- per il versamento del saldo:
 - **4001** per l'IRPEF;
 - **1792** per l'imposta sostitutiva sul regime forfetario;
 - **1842** per la cedolare secca;
 - **2003** per l'IRES;
 - **3800** per l'IRAP;
- Per il versamento dell'acconto:
 - **4033** per l'IRPEF;
 - **1790** per l'imposta sostitutiva sul regime forfetario;
 - **1840** per la cedolare secca;
 - **2001** per l'IRES;
 - **3812** per l'IRAP;
- per il versamento delle addizionali:
 - **3801** - addizionale regionale all'IRPEF - autotassazione;
 - **3844** - addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo;
 - **3843** - addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - acconto.
- per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate:
 - **1668** - interessi pagamento dilazionato imposte erariali;
 - **3804** - interessi pagamento dilazionato tributi enti locali;
 - **3805** - interessi pagamento dilazionato

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento

Con D.P.C.M. 26 luglio 2017 è stata disposta la proroga al 31 ottobre 2018 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

tributi regioni.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

Presentazione:

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica. La dichiarazione può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario autorizzato. Per le società appartenenti a gruppi la dichiarazione telematica può essere trasmessa da una società del gruppo attraverso il servizio Entratel.

Entro gli stessi termini di presentazione del modello REDDITI deve essere presentata la dichiarazione annuale dell'IRAP esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Modelli:

Con Prov. Ag. Entrate 30 gennaio 2018 sono stati approvati i seguenti modelli:

- Modello REDDITI 2018 - SC, riservato alle società ed enti commerciali,
- Modello REDDITI 2018 - ENC, riservato agli enti non commerciali,
- il Modello IRAP 2018. Unitamente al modello di dichiarazione devono essere presentati - ove sussistano i presupposti - i modelli per la comunicazione dei dati ai

fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri.

Consolidato:

Entro gli stessi termini di presentazione del Mod. REDDITI deve essere presentato il Mod. CNM (Consolidato nazionale e mondiale) approvato con Provv. Ag. Entrate 30 gennaio 2018.

Versamento:

Con Mod. F24

Codici - tributo: Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:

- per il versamento del saldo:

2003 per l'IRES;

2020 per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative;

3800 per l'IRAP;

- per il versamento dell'acconto:

2001 per l'IRES (acconto - prima rata);

2018 per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative;

3812 per l'IRAP (acconto - prima rata);

- per il versamento del secondo o unico acconto:

2002 per l'IRES (acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione);

2019 per la maggiorazione IRES dovuta da società non operative;

3813 per l'IRAP (acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione);

1 ottobre

*(essendo il 30/09 una
Domenica)*

**REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di
beni immobili – Versamento imposta**

Regime opzionale della cedolare secca: in materia di c.d. “cedolare secca” sugli affitti di immobili ad uso abitativo, di cui all’art. 3, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, vedasi:

- il Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011,
- la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l’opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la “cedolare secca” esercitata in occasione di annualità successiva alla prima, l’opzione è effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità successiva. Conseguentemente scade il termine per l’eventuale opzione relativa a contratti con annualità avente inizio il 1° settembre 2017.

N.B.: Ai fini della validità dell’opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata all’inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT. La scelta del regime della cedolare secca deve essere confermata in caso di proroga del contratto.

Per i contratti a canone concordato, l’aliquota della cedolare secca è stata stabilita al 10 per cento per il quadriennio 2014 – 2017 dall’art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47.

Il versamento dell’imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell’imposta IRPEF.

- per il versamento della maggiorazione del 3 per cento per adeguamento studi di settore:

2118 per la maggiorazione dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

Presentazione:

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l’opzione e la revoca del regime della “cedolare secca” sono effettuati mediante presentazione diretta all’ufficio o in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello RLI.

Con Provv. Ag. Entrate 15 giugno 2017 è stato approvato il nuovo modello RLI che sostituisce a decorrere dal 19 settembre 2017, il precedente modello RLI, approvato con Provv. Ag. Entrate 10 gennaio 2014.

Versamento:

Con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), senza possibilità di compensazione, e con utilizzazione dei seguenti codici - tributo:

Contratti di locazione breve - Per gli adempimenti connessi ai contratti di locazione breve, di cui all'art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, vedasi la scadenza "CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI – Contratti di locazione breve – Intermediari immobiliari – Ritenute operate – Versamento" in questo scadenziario.

Regime ordinario: il termine per il versamento dell'imposta di registro è stabilito in trenta giorni relativamente a:

- nuovi contratti relativi ad immobili urbani stipulati o con decorrenza (se anteriore) dal 1° settembre 2017: versamento della prima annualità o per l'intero periodo;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° settembre 2017;
- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° settembre 2017.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati nei comuni ad altra densità abitativa, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

1500 - Locazione e affitto - Imposta di Registro per prima registrazione;

1501 - Locazione e affitto - Imposta di Registro per annualità successive;

1502 - Locazione e affitto - Imposta di Registro per cessioni del contratto;

1503 - Locazione e affitto - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;

1504 - Locazione e affitto - Imposta di Registro per proroghe del contratto;

1505 - Locazione e affitto - Imposta di Bollo;

1506 - Locazione e affitto - Tributi speciali e compensi. Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

1 ottobre

(essendo il 30/09 una domenica)

ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d'acconto mensile

Versamento:

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise

Con Mod. F24 – accise.
Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati